

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4034-bis</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi

*(Stralciato dalla II Commissione permanente (Affari interni) della Camera dei Deputati, nella seduta del 23 gennaio 1963, dal disegno di legge d'iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale (4034), presentato il 28 luglio 1962).*

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Per il conseguimento di questi fini gli enti indicati nel comma precedente provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, organizzando, anche fuori della propria sede, spettacoli lirici, di danza e concerti a prezzi accessibili a tutte le categorie sociali.

Il programma di ciascun ente deve comprendere un adeguato numero di opere e di composizioni di autori italiani contemporanei.

Gli Enti non possono cedere, sotto qualsiasi forma, la gestione dei teatri. Nell'intervallo tra una stagione e l'altra possono, direttamente o mediante convenzione, utilizzare i propri teatri per spettacoli, anche cinematografici, di particolare rilevanza artistica.

### ART. 2.

Gli Enti indicati nell'articolo 1 provvedono, nell'ambito della loro organizzazione, al mantenimento ed al potenziamento delle scuole già esistenti, al fine di assicurare la più idonea formazione dei nuovi cultori dell'arte lirica e della danza.

ART. 3.

I contributi finanziari degli Enti locali, delle Istituzioni civiche, pubbliche e private e dei singoli cittadini ed i proventi degli Enti indicati nell'articolo 1, forniscono a questi i fondi occorrenti per l'organizzazione delle proprie manifestazioni e per la gestione delle scuole previste dall'articolo 2.

ART. 4.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 gli Enti indicati nell'articolo 1 sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per l'importo complessivo di lire 2.500.000.000 per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1962.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, determinerà, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, l'importo delle singole somme da mutuare.

L'onere relativo all'ammontare dei mutui per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione, è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1963.

ART. 5.

Il fondo di cui all'articolo 4 è ripartito tra gli Enti indicati nell'articolo 1, per l'effettuazione di manifestazioni artistiche, secondo i seguenti criteri:

a) per tre quinti, in proporzione all'attività svolta;

b) per due quinti, proporzionalmente agli spettacoli dati per le scolaresche e maestranze operaie e ceti meno abbienti, a prezzi popolari.

I singoli contributi sono fissati di volta in volta per il periodo di due esercizi finanziari, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 10.

Per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64, la ripartizione della quota di cui al primo comma, lettera a), sarà effettuata in misura proporzionale al numero degli spettacoli e dei concerti realizzati mediamente nel decennio dell'esercizio finanziario 1951-52 all'esercizio finanziario 1960-61 ed alla media delle presenze paganti riferite allo stesso periodo; la ripartizione della quota di cui al

primo comma, lettera *b*), sarà effettuata in base alle norme ivi previste e in relazione all'attività esplicata nel decennio sopraindicato.

Di biennio in biennio i contributi dello Stato saranno adeguati proporzionalmente, secondo i criteri indicati nel primo comma, all'attività svolta nel biennio precedente dai singoli enti indicati nell'articolo 1.

I contributi sono annualmente liquidati per l'ammontare dei tre quinti all'inizio dell'esercizio finanziario e per i residui due quinti al termine dell'attività esplicata nel corso dell'esercizio medesimo, a condizione, per i due quinti residui, che gli Enti documentino di aver adempiuto gli obblighi di legge e statuari e di aver svolto l'intero programma presentato all'atto della riscossione dei primi tre quinti.

Gli Enti, che in caso di bilancio deficitario rifiutino di applicare le misure deliberate dal Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 10, saranno esclusi dal contributo dello Stato.

#### ART. 6.

Gli Enti autonomi lirici hanno personalità giuridica e gestione autonoma. L'attività artistica è libera, nell'osservanza delle disposizioni delle leggi vigenti.

Presidente dell'Ente è il sindaco del comune in cui l'Ente stesso ha la sua sede. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

I Consigli di amministrazione degli Enti autonomi lirici sono costituiti secondo le rispettive norme statutarie; in essi gli enti sovventori, pubblici, possono avere propri rappresentanti, in rapporto all'ammontare del contributo annualmente concesso.

La nomina dei Consigli di amministrazione è approvata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo i Consigli di amministrazione degli Enti possono essere sciolti, in caso di violazione di norme di legge o statutarie o di gravi abusi o di impossibilità di funzionamento.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione dell'Ente viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. Le indennità spettanti al commissario straordinario sono fissate con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Entro sei mesi dalla data del decreto di nomina del commissario straordinario, il Ministro per il turismo e lo spettacolo deve promuovere la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

ART. 7.

Alla direzione delle attività degli Enti autonomi lirici è preposto, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, un sovrintendente nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il sovrintendente fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione. Egli predispone i bilanci ed i programmi annuali e li sottopone alla delibera del Consiglio di amministrazione.

Il sovrintendente dura in carica tre anni e può essere confermato. Il sovrintendente può essere revocato, per gravi motivi, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina: in tale ipotesi il nuovo sovrintendente rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al sovrintendente spetta un'indennità di carica, gravante sul bilancio dell'Ente, il cui ammontare è proposto dal Consiglio di amministrazione dell'ente e approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 8.

L'amministrazione degli Enti indicati nell'articolo 1 è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori dei conti che esercita il mandato in conformità alle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, ed è composto di tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero del turismo e dello spettacolo, del Ministero del tesoro e del Comune.

Il Collegio elegge nel suo seno il proprio presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'Ente, la cui misura è

fissata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

## ART. 9.

L'inizio e il termine dell'esercizio finanziario degli Enti indicati nell'articolo 1 coincidono con l'inizio e il termine dell'esercizio finanziario statale.

Il bilancio di previsione ed il programma annuale delle manifestazioni, deliberati ai sensi dello statuto di ciascun Ente, debbono essere trasmessi almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero del turismo e dello spettacolo ed al Ministero del tesoro.

Il bilancio di previsione ed il programma hanno esecuzione entro un mese dall'inizio dell'esercizio, a meno che il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 10, non abbia espresso parere contrario.

Stabilito, per ogni ente, l'ammontare del contributo dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, nessuna integrazione al contributo stesso può essere concessa, comunque ne sia motivata la richiesta.

L'assunzione di impegni di spesa, che eccedono le previsioni del bilancio approvato, comporta responsabilità individuale e diretta dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, i quali ne rispondono in proprio.

Il conto consuntivo, deliberato ai sensi dello statuto di ciascun Ente e corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere trasmesso al Ministero del turismo e dello spettacolo ed al Ministero del tesoro entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il conto consuntivo è approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, previo parere del Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 10 e sentito il Ministro per il tesoro, entro un mese dal ricevimento del conto stesso.

L'approvazione è indispensabile per ottenere il contributo statale previsto per l'anno successivo.

## ART. 10.

I programmi annuali degli enti indicati nell'articolo 1, sono coordinati da un Comitato presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o, per sua delega, da un Sotto-

segretario di Stato dello stesso Dicastero, e composto:

- a) dal direttore generale dello spettacolo;
- b) dai sovrintendenti degli Enti autonomi lirici; dal presidente dell'Accademia nazionale di S. Cecilia; dal presidente dell'Istituzione lirica e concertistica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari;
- c) dal direttore generale della R. A. I. — Radiotelevisione Italiana;
- d) da cinque esperti in materia di arte lirica, danza e concerti, nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
- e) da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i direttori artistici dei teatri.

Il Comitato di coordinamento, ogni qualvolta lo ritenga necessario, può avvalersi dell'opera di esperti per l'esame e lo studio di particolari questioni.

Il Comitato di cui al 1° comma è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I componenti di cui alle lettere d) ed e) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

#### ART. 11.

Il Comitato di cui all'articolo precedente:

- a) coordina sul piano nazionale i programmi predisposti dagli enti ed indica la possibile armonizzazione tra le attività degli Enti medesimi e quelle della R. A. I.-Radio-televisione italiana nei settori della lirica, danza e concerti;
- b) formula le proprie osservazioni sui bilanci degli Enti indicando, per quelli deficitari, le misure idonee a risanarli, da prendersi in materia di contenimento di spese, di limitazione della concorrenza nelle scritture degli artisti, di coordinamento e scambi di direttori, di artisti, di complessi orchestrali e corali, di scenari;
- c) esamina l'attività svolta da ciascun ente e propone l'ammontare dei contributi da erogarsi ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

#### ART. 12.

È abrogato il disposto dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184, modificato

dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56, relativo alla devoluzione in favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia per la sua attività concertistica e per il mantenimento dell'orchestra stabile, dell'uno per cento della intera quota spettante all'ente R. A. I.-Radiotelevisione italiana sul provento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni.

I programmi ed i bilanci annuali relativi all'attività concertistica dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia sono predisposti dal presidente che li sottopone alla delibera del Consiglio di amministrazione.

#### ART. 13.

L'Istituzione dei concerti del Conservatorio di musica «Pierluigi da Palestrina» di Cagliari, assume, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la denominazione di Istituzione lirica e concertistica «Pierluigi da Palestrina» di Cagliari.

Salvo quanto stabilito dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1931, n. 634, relative al funzionamento di detta Istituzione.

Presidente dell'Istituzione è il presidente del Conservatorio di musica di Cagliari. I programmi ed i bilanci annuali relativi alla attività dell'Istituzione sono predisposti dal presidente che li sottopone alla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione stessa.

#### ART. 14.

Gli Enti indicati nell'articolo 1 possono essere incaricati dal Ministero del turismo e dello spettacolo di effettuare manifestazioni liriche e concertistiche all'estero, secondo modalità stabilite di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Per tali manifestazioni possono essere concesse dal Ministero del turismo e dello spettacolo sovvenzioni straordinarie sui fondi costituiti dalla quota del 6,17 per cento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e dalla quota del 2 per cento dei proventi lordi della Società R. A. I., prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034.

ART. 15.

Gli Enti indicati nell'articolo 1 devono destinare metà delle loro manifestazioni a spettacoli popolari ed a prezzi non superiori a quelli che saranno fissati annualmente per ogni Ente, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 10.

Gli Enti che svolgono attività superiore a quattro mesi non possono destinare agli abbonamenti più di un terzo delle manifestazioni previste per l'intero ciclo di attività. Detta percentuale deve applicarsi agli spettacoli lirici, ai balletti ed alle manifestazioni caratteristiche.

ART. 16.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo può disporre ispezioni sulla attività degli Enti indicati nell'articolo 1.

ART. 17.

Gli Enti indicati nell'articolo 1, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono procedere alla formulazione dello statuto e determinare con apposito regolamento la dotazione organica del personale dipendente, nonché il trattamento giuridico ed economico dello stesso.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro. Il regolamento è approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

In caso di inosservanza dell'obbligo indicato nel primo comma gli Enti indicati nell'articolo 1 possono essere esclusi dalla assegnazione del contributo annuale dello Stato.

ART. 18.

I contributi elargiti dallo Stato e da altri enti di diritto pubblico agli Enti di cui alla presente legge non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti medesimi.

In attuazione del precedente comma, l'Amministrazione delle finanze provvederà ad una nuova liquidazione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e dell'imposta sulle società, non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge

---

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

a seguito di contestazioni in corso con lo Stato da parte degli enti di cui al precedente comma.

Gli Enti non avranno, comunque, alcun diritto al rimborso delle somme già pagate ai titoli di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 19.

I Comitati amministrativi degli Enti autonomi lirici ed i sovrintendenti attualmente in carica cessano dell'incarico il 30 giugno 1963.

ART. 20.

Sono abrogati il regio decreto legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1570; il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2083; l'articolo 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538; l'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62; la legge 31 luglio 1956, n. 898, ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con la presente legge.

ART. 21.

Alla spesa per l'ammortamento dei mutui, di cui all'ultimo comma del predetto articolo 4, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.